

Cittadinanza Italiana

Per i figli minorenni nati all'ESTERO, aventi ALTRA Cittadinanza, da genitore cittadino Italiano per NASCITA

(sono da escludere i genitori che hanno ACQUISTATO la cittadinanza

Per questi casi vedi [Cittadinanza per Minore nato dopo l'acquisto del genitore](#) o [Minore Convivente art 14](#))

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla [Legge n. 91/1992](#).

Il [DL 36/2025](#) del **27/03/2025**, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una **preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza** per chi **nasce all'ESTERO** ed in **possesso di Altra Cittadinanza**. La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra anche di una sola delle seguenti condizioni:

1. **L'art. 3-bis lettera c)** della L. 91/1992 stabilisce che i **figli minorenni nati all'ESTERO**, avente altra Cittadinanza o apolide, da **genitore cittadino Italiano per NASCITA** può trasmettere automaticamente la cittadinanza se il **genitore** o il **nonno**, al momento della nascita del minore sono o sono stati (in caso di morte) **ESCLUSIVAMENTE cittadini Italiani**.
 - Si considererà la **situazione alla data della nascita dell'interessato**: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani. Deve precisarsi che, rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta.
 - **Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato**. Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, sperando le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere **certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali** e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.
 - **Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte**
2. **L'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/25**, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una **norma di carattere transitorio** che fa riferimento al minorenni alla data di entrata in vigore (**24 maggio 2025**) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle **lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis** della legge n. 91/1992 (*ossia per coloro ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza jure sanguinis, sia in via amministrativa che giudiziale, come da precedente normativa*).
 - La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che **Entrambi i genitori** o il tutore **devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto** della cittadinanza italiana per il figlio minore ([Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato B - Formula 79](#)) di cui al [Art 4 comma 1-bis, lettera b\) L. 91/1992](#) presentata **entro le 23:59 del 31 maggio 2026**. Il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma **dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni** previste dalla legge.
3. **L'art. 4 comma 1-bis L. n. 91/92**, stabilisce che i **figli minorenni nati all'ESTERO**, avente altra Cittadinanza o apolide, da **genitore cittadino Italiano per NASCITA** (es. AIRE) **che non trasmette automaticamente la cittadinanza** (in quanto il genitore non ha ESCLUSIVAMENTE la cittadinanza italiana – art. 3- bis lettera c) - o l'altro genitore trasmette la propria cittadinanza estera o il territorio estero permette lo ius soli) possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. **Entrambi i genitori** o il tutore **devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto** ([Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato A - Formula 79](#)) della cittadinanza italiana per il figlio minore, in tali ipotesi, **il minore acquisterà la cittadinanza** non dalla nascita o iure sanguinis, ma **dal giorno successivo a quello in cui si è verificata almeno una** delle seguenti condizioni:

- a) successivamente alla dichiarazione di volontà, **il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno 2 anni in Italia;**
- b) la dichiarazione di volontà deve essere presentata **entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano.** In caso di riconoscimento della filiazione se avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

Si precisa **che le ipotesi di acquisto avvengono a seguito di dichiarazione** (e, dunque, anche quella di cui al **punto 2 e punto 3**), sono soggette, in base all'art. 9 bis della L. n. 91/1992, al **pagamento del contributo a favore del Ministero dell'Interno di € 250,00.** Il contributo è dovuto per ciascun minore: sia che i genitori presentino contestualmente la dichiarazione sia che la presentino separatamente, la somma dovuta è comunque pari a 250 euro (nel caso di dichiarazione separata, il contributo dovrà essere saldato entro la prestazione della seconda dichiarazione, in quanto solo con quest'ultima si integra il presupposto di legge).

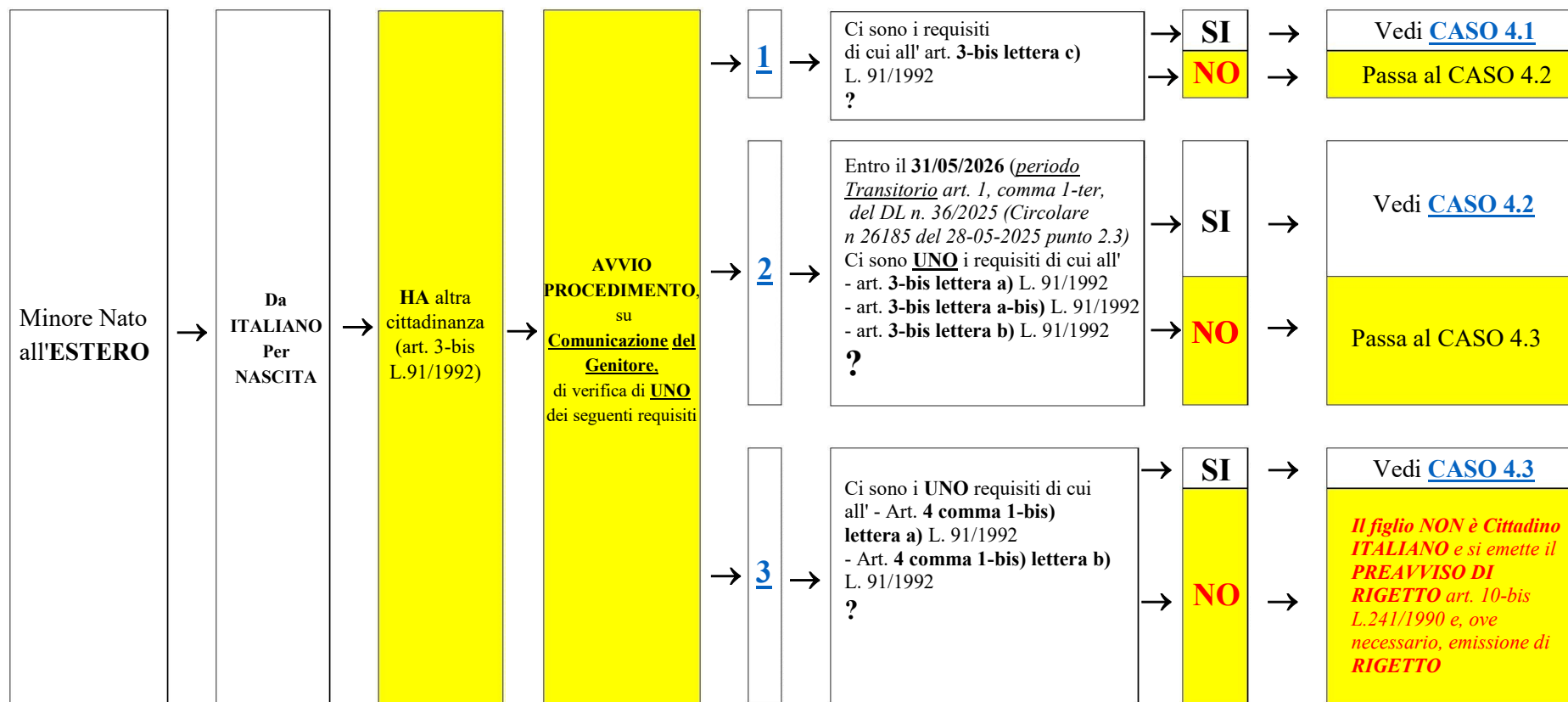
Qui di seguito i casi che si potrebbero verificare:

- **CASO 4.1:** Minore nato all'ESTERO da genitore Italiano per NASCITA che ha i requisiti dell'art. 3-bis lettera c) L. 91/1992 (genitore *ESCLUSIVAMENTE* Italiano)
- **CASO 4.2:** Minore nato all'ESTERO da genitore Italiano per NASCITA che ha i requisiti dell'art. 3-bis lettera a), a-bis) o b) L. 91/1992 (genitore ai cui è stata riconosciuta la cittadinanza *jure sanguinis*, sia in via amministrativa che giudiziale, in applicazione alla precedente normativa – entro il 27/03/2025) - **norma di carattere transitorio fino al 31/05/2026**
- **CASO 4.3:** Minore nato all'ESTERO da genitore Italiano per NASCITA che ha i requisiti dell'art. All'art. 4 comma 1-bis L. n. 91/1992 (genitore che non può trasmettere la Cittadinanza in quanto il genitore non ha *ESCLUSIVAMENTE* la cittadinanza italiana – art. 3- bis lettera c) - o l'altro genitore trasmette la propria cittadinanza estera o il territorio estero permette lo *ius soli*)

N.B.

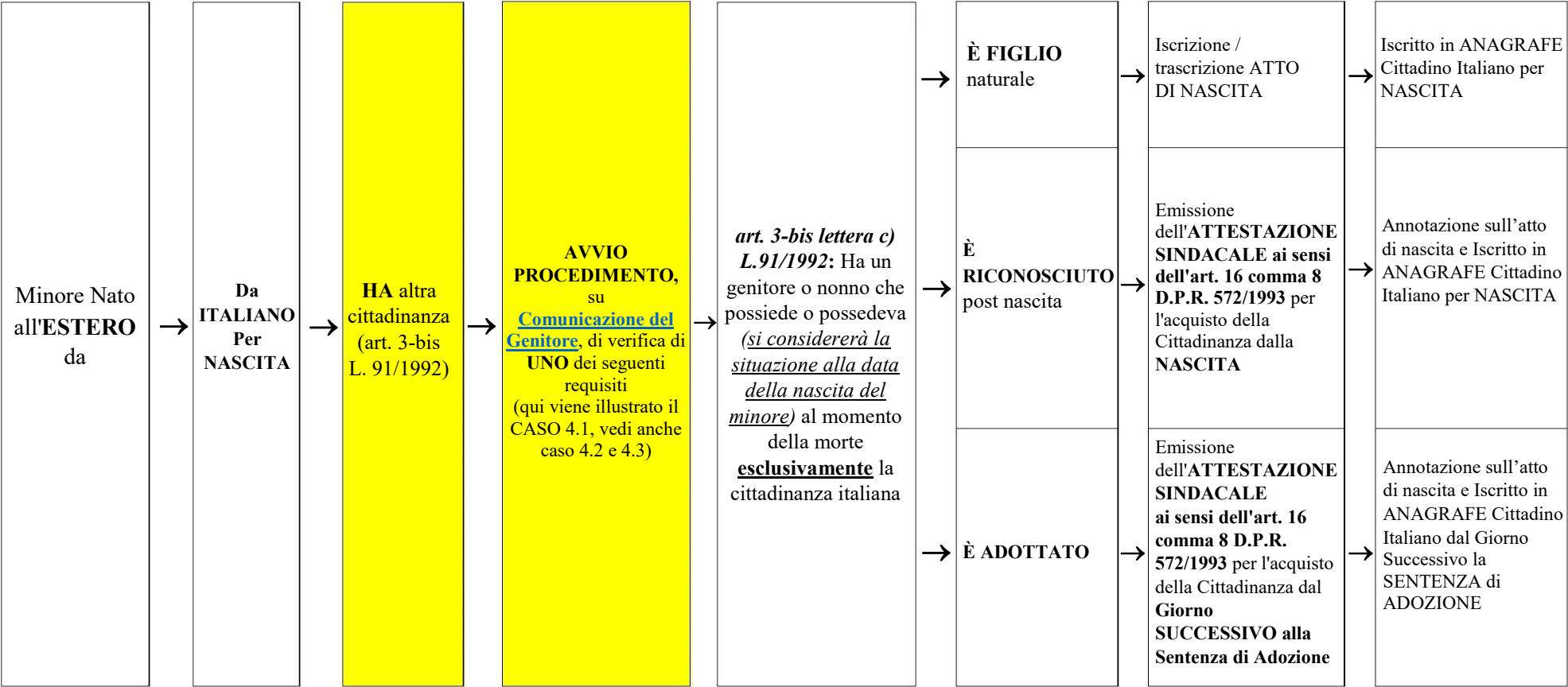
I casi 1, 2 e 3 sono alternativi ma se nessuno di essi si verifica, il figlio MINORE NON sarà Cittadino ITALIANO

Figlio **MINORE**, di Cittadino **Italiano per Nascita**, nato all'**ESTERO** e **HA** altra cittadinanza



CASO 4.1

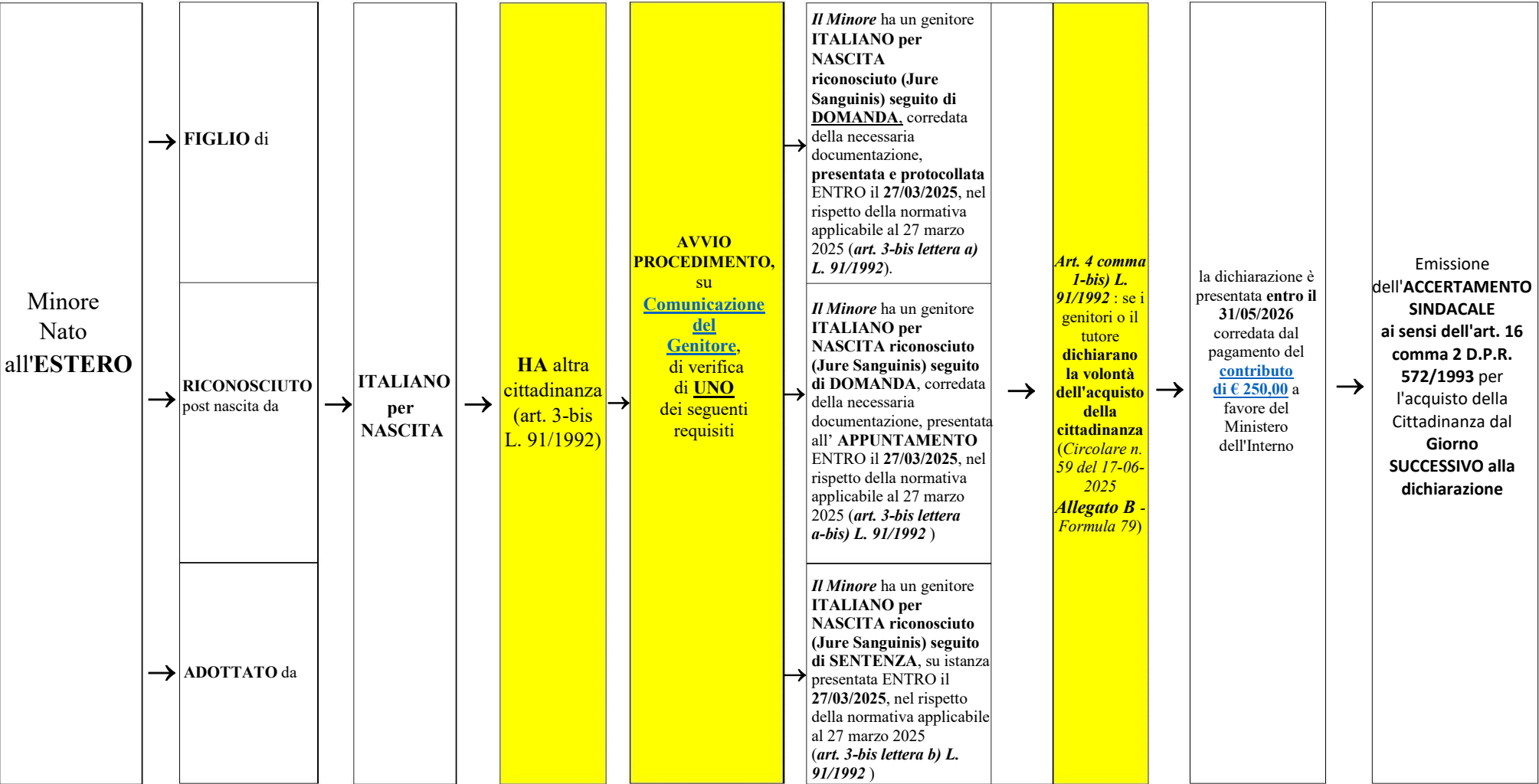
Figlio **MINORE**, di Cittadino **Italiano per Nascita**, nato all'**ESTERO** e **HA** altra cittadinanza
avente i requisiti dell'art. **3-bis lettera c)** L. 91/1992



CASO 4.2

CASO 4.2

Figlio **MINORE**, di Cittadino **Italiano per Nascita**, nato all'**ESTERO** e **HA** altra cittadinanza
avente i requisiti dell'art. art. 1, comma 1-ter, del DL n. 36/2025 (**Periodo TRANSITORIO sino al 31-05-2026**)
(Circolare n 26185 del 28-05-2025 punto 2.3)



CASO 4.3

Figlio **MINORE**, di Cittadino **Italiano per Nascita**, nato all'**ESTERO** e **HA altra cittadinanza** avente i requisiti dell'**Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992**: (**BENEFICIO DI LEGGE**: Circolare n 26185 del 28-05-2025 punto 2.2)
(il Genitore non trasmette automaticamente la cittadinanza (ad es. non è applicabile l'art. 3 bis lettera c) (perchè ha altra cittadinanza anche il nonno) o non ha provveduto entro i termini stabiliti all'art. 1, comma 1-ter, del DL n. 36/2025 (entro il 31/05/2025))

